



Lodi, 27 settembre 2013
Prot. N. 37219/2013
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 466/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota di Astem Gestioni S.p.a. inerente la necessità di provvedere all'adozione dei necessari provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione di un nuovo allaccio privato alla rete di teleriscaldamento;

O R D I N A

- ❑ In **Via S.BASSIANO** (tratto **Via Croce ÷ Via Baroni**) dalle ore **08.30** del giorno **03 ottobre 2013 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ In **Via S.BASSIANO** (tratto **Via Croce ÷ Via Baroni**) dalle ore **08.30** del giorno **03 ottobre 2013 sino a termine lavori**, è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice V.le Dalmazia - Via Lodivecchio.
- ❑ In ordine alle prescrizioni di cui al precedente punto con la medesima decorrenza e durata verranno conseguentemente adottati i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
 - In **Via Baroni** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso via Lodivecchio) per tutti i veicoli che, circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via Sforza), giungano all'intersezione con S.Bassiano;
 - In **Via Lodivecchio** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso via Baroni) per tutti i veicoli che, circolanti lungo detto tratto viario, giungano all'intersezione con S.Bassiano/Via Baroni;
- ❑ In **Via GANDINI** (tratto **Via Visconti ÷ Via Anelli**) dalle ore **08.30** del giorno **03 Ottobre 2013 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ In **Via PACE DI LODI** (tratto **Via Strabone ÷ Via San Bassiano**) dalle ore **08.30** del giorno **03 Ottobre 2013 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli; Deroga al transito è prevista per i veicoli utilizzati dai residenti/fruitori di posti auto privati ubicati nel tratto stradale oggetto dell'intervento, esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'accesso/uscita a/dalle aree private per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione con accesso e uscita dall'intersezione con Via Strabone;

La ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale ovvero relativa alle modifiche viabilistiche previste in concomitanza delle opere, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Nel caso si provvedesse al parziale/provisorio ripristino della circolazione veicolare, durante le ore notturne ovvero in ogni caso di sospensione prolungata delle attività (weekend), è fatto obbligo garantire la completa fruibilità della sede stradale nei termini di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI